



ORDINE DI MALTA
CORPO ITALIANO
DI SOCCORSO

DIREZIONE NAZIONALE

REGOLAMENTO

(approvato dal Consiglio Direttivo della Fondazione “Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta– CISOM” con Deliberazione del 27 maggio 2019)

Roma, 27 maggio 2019

INDICE

CAPO I - CISOM E SUA NATURA	4
Art. 1 - NATURA DEL CISOM.....	4
Art. 2 - FINALITÀ.....	4
CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL CISOM.....	5
Art. 3 - ORGANI DELLA FONDAZIONE.....	5
Art. 4 - PRESIDENZA E RAPPRESENTANZA.....	5
CAPO III - ORGANI CENTRALI DEL CISOM.....	6
Art. 5 - ORGANI DI DIREZIONE	6
Art. 6 - IL DIRETTORE NAZIONALE	6
Art. 7 - IL VICE DIRETTORE NAZIONALE.....	6
CAPO IV - ORGANI CENTRALI FUNZIONALI	8
Art. 8 - SEGRETERIA CENTRALE.....	8
Art. 9 - SALA OPERATIVA.....	8
Art. 10 - ASSISTENZA SPIRITUALE	8
Art. 11 - DIREZIONE SANITARIA	9
Art. 12 - STRUTTURA TERRITORIALE.....	9
Art. 13 - ORGANI DI STAFF E STRUTTURE CENTRALI.....	10
Art. 14 - NUCLEO SUPERVISIONE E SVILUPPO STRUTTURA TERRITORIALE.....	10
Art. 15 - RAPPORTI CON GLI ORGANISMI TERRITORIALI DELL'ORDINE.....	11
CAPO V - STRUTTURA ESECUTIVA O TERRITORIALE	12
Art. 16 - ORGANI ESECUTIVI O TERRITORIALI	12
Art. 17 - IL CAPO RAGGRUPPAMENTO	12
Art. 18 - IL CAPO GRUPPO.....	12
Art. 19 - L'ASSISTENTE SPIRITUALE DI GRUPPO.....	13
Art. 20 – RESPONSABILE SANITARIO DI GRUPPO	13
Art. 21 - IL CAPO SEZIONE	14
Art. 22 - DURATA E REVOCA DEGLI INCARICHI.....	14
CAPO VI - PERSONALE	15
Art. 23 - VOLONTARIATO	15
Art. 24 - VOLONTARI DEL CISOM	15
Art. 25 - REQUISITI PER DIVENIRE EFFETTIVI	15
Art. 26 - VOLONTARI ASPIRANTI.....	16
Art. 27 - VOLONTARI EFFETTIVI.....	17
Art. 28 - VOLONTARI SOSTENITORI.....	17

Art. 29 - APPLICAZIONE DELLE TUTELE NORMATIVE IN FAVORE DEI VOLONTARI....	17
Art. 30 - OBBLIGHI, DIVIETI ED INCOMPATIBILITÀ	18
Art. 31 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI VOLONTARIO	18
CAPO VII - NORME DISCIPLINARI.....	20
Art. 32 - NORME DI CONDOTTA	20
Art. 33 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....	20
Art. 34 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	21
Art. 35 - IMPUGNAZIONI DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....	22
Art. 36 - SOSPENSIONE PRECAUZIONALE	22
CAPO VIII - RICONOSCIMENTO E VISIBILITA' DEL CORPO E DEI VOLONTARI....	23
Art. 37 - TESSERA.....	23
Art. 38 - EMBLEMA	23
Art. 39 - UNIFORME	23
Art. 40 - CORRETTO USO DELLE UNIFORMI E DIVIETI	24
CAPO IX - NORME PATRIMONIALI	25
Art. 41 - PATRIMONIO E FINANZIAMENTI.....	25
Art. 42 - GESTIONE ECONOMICA	25
CAPO X - NORME TRANSITORIE E FINALI	25
Art. 43 - MODIFICHE.....	25

CAPO I

CISOM E SUA NATURA

ART. 1

NATURA DEL CISOM

La Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta che, per brevità, sarà di seguito denominata CISOM, è stata istituita con Decreto Magistrale n. 502/9860 del 24 giugno 1970 come articolazione dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta ed è iscritta, in seguito all'espletamento delle procedure previste dall'articolo 1, comma 4, D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, nell'elenco del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile italiana quale organizzazione di carattere nazionale (nota prot. DPC/VRE/0063102 del 16 dicembre 2005 e nota prot. DPC/VOL/ 15589 del 2 febbraio 2012).

ART. 2

FINALITÀ

Il CISOM, in ossequio ai fini non lucrativi propri del Sovrano Militare Ordine di Malta, ed in virtù delle direttive fissate dal Consiglio, opera senza scopo di lucro, secondo le finalità dell'art. 2 della Carta Costituzionale dell'Ordine. Svolge la propria attività attraverso l'apporto di professionalità volontarie di medici, infermieri, soccorritori, e volontari specializzati o generici, specialmente in caso di pubbliche calamità sia sul territorio nazionale italiano che all'estero, in proprio, o anche nell'ambito dell'azione d'intervento del Malteser International, del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle altre autorità, strutture e componenti del sistema nazionale di protezione civile dello Stato italiano.

L'opera del CISOM si fonda sui valori cristiani e cattolici.

Il CISOM opera anche nel settore sociale e sanitario (socio-assistenziale, socio-sanitario di supporto alla persona), umanitario e di cooperazione, anche internazionale.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEL CISOM

ART. 3
ORGANI DELLA FONDAZIONE

È organo della Fondazione, ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del relativo Statuto, il Consiglio Direttivo (denominato Consiglio) composto da:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- due consiglieri.

I compiti, i poteri e le responsabilità dei predetti organi sono stabiliti dalla normativa statutaria alla quale si rinvia.

ART. 4
PRESIDENZA E RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale del CISOM nei confronti dei terzi spetta al Presidente della Fondazione che, per le circostanze e nelle forme consentite, potrà di volta in volta delegarla.

CAPO III

ORGANI CENTRALI DEL CISOM

ART. 5

ORGANI DI DIREZIONE

Sono organi di direzione del CISOM, ai sensi dell'articolo 5, lettera d), dello Statuto della Fondazione:

- il Direttore Nazionale;
- il Vice Direttore Nazionale.

ART. 6

IL DIRETTORE NAZIONALE

Il Direttore Nazionale è incaricato e responsabile del funzionamento della struttura centrale e periferica del CISOM e ne costituisce il vertice funzionale ed operativo.

Il Direttore Nazionale è nominato dal Consiglio della Fondazione con delibera confermata dal Sovrano Consiglio dell'Ordine, ai sensi dello Statuto della Fondazione.

Partecipa, quale membro senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio della Fondazione. Cura con tutti i poteri l'esecuzione delle delibere del Consiglio riferendo allo stesso.

Il Direttore Nazionale coordina ogni attività del Corpo, attraverso gli organi di direzione, gli organi centrali, gli organi di staff e gli organi periferici, impartendo a tutti questi direttive vincolanti, anche di carattere generale.

Le medesime direttive possono essere adottate dal Direttore Nazionale anche in riferimento alle attività e all'organizzazione del CISOM, e per tutto quanto attiene all'attuazione del presente Regolamento.

ART. 7

IL VICE DIRETTORE NAZIONALE

Sostituisce il Direttore Nazionale in caso di impedimento o di assenza, lo coadiuva

nell'espletamento dei suoi compiti ed assolve a quelle funzioni che il Direttore Nazionale riterrà di delegargli.

Il Vice Direttore Nazionale è nominato dal Consiglio della Fondazione, su proposta del Direttore Nazionale, ai sensi dell'articolo 5, lettera d), dello Statuto, svolgendo sempre le sue funzioni a titolo di volontario.

CAPO IV

ORGANI FUNZIONALI

ART. 8

SEGRETERIA CENTRALE

La Segreteria Centrale, oltre a coadiuvare il Consiglio ed il Direttore Nazionale nell'espletamento dei suoi compiti:

- svolge le funzioni di segreteria per le comunicazioni con gli organi funzionali centrali e periferici;
- fornisce supporto generale alla struttura periferica;
- gestisce gli organigrammi del Corpo ed il database dei volontari;
- raccoglie gli ordini per gli acquisti centralizzati;
- raccoglie ogni istanza proveniente dalle strutture periferiche;
- cura ogni aspetto assicurativo del Corpo;
- predispone una comunicazione mensile per il Tesoriere

L'organizzazione della Segreteria Centrale è regolamentata dal Direttore Nazionale.

ART. 9

SALA OPERATIVA

La Sala Operativa segue tutte le attività del Corpo ed è composta dal personale ad essa destinata.

Qualora lo ritenga opportuno, per particolari casi connessi a situazioni di emergenza o ad attività addestrative, il Direttore Nazionale può disporre l'attivazione della Sala Operativa 24 ore su 24.

Il Responsabile della Sala Operativa è nominato dal Direttore Nazionale.

ART. 10

ASSISTENZA SPIRITUALE

L'Assistente Spirituale del Corpo è nominato dal Prelato dell'Ordine. La sua nomina è ratificata dal Consiglio della Fondazione.

L'Assistente Spirituale del Corpo:

- stabilisce le linee guida per la formazione spirituale dei volontari;
- predispone il piano pastorale annuale del Corpo;
- indica temi ed iniziative che permettano un linguaggio spirituale comune;
- cura che l'omogenea spiritualità dei volontari sia in armonia con lo spirito del Sovrano Militare Ordine di Malta;
- nomina gli Assistenti Spirituali di Gruppo;
- partecipa alla vita del Corpo in special modo nei raduni nazionali o alle grandi emergenze.

ART. 11

DIREZIONE SANITARIA

La Direzione Sanitaria è retta da un Responsabile Sanitario Nazionale, nominato dal Direttore Nazionale. Il Responsabile Sanitario Nazionale presiede all'organizzazione di tutta l'attività sanitaria del Corpo, predisponendo i programmi formativi di carattere sanitario per l'addestramento dei volontari e dirigendo l'organizzazione delle attività formative anche attraverso strutture decentrate.

ART. 12

STRUTTURA TERRITORIALE

Le attività del CISOM sono svolte attraverso le seguenti strutture territoriali:

- Raggruppamento: costituito da più Gruppi dislocati nella stessa Regione o in Regioni limitrofe;
- Gruppo: composto da volontari generici e specializzati, nonché da personale volontario medico e paramedico. Costituisce l'unità operativa organica che, a seconda della specializzazione e della funzione specifica cui è destinato, sarà costituito da un numero di volontari non inferiore a dieci unità. Qualora ne sussistano i presupposti, e su specifica autorizzazione del Direttore Nazionale, potranno essere costituiti Gruppi Specialistici o all'interno di un Gruppo potranno essere creati dei nuclei di specialità, con un numero di volontari sufficiente ad assicurare la corretta funzionalità operativa e che prenderanno la denominazione relativa (gruppo/nucleo cinofili, subacquei, ecc.);
- Sezione: unità operativa organica, anche specialistica, che prende la denominazione dalla località di dislocazione o della specializzazione.

L'istituzione, l'accorpamento o la cancellazione dei Raggruppamenti, dei Gruppi, delle Sezioni e dei nuclei è disposta con provvedimento del Direttore Nazionale.

ART. 13

ORGANI DI STAFF E STRUTTURE CENTRALI

Gli organi di staff rappresentano professionalità specifiche e sono alle dirette dipendenze del Direttore Nazionale. Coprono le aree di intervento del CISOM, in qualsiasi settore ritenuto di interesse per le attività del Corpo da parte del Direttore Nazionale.

I responsabili degli organi di staff sono nominati dal Direttore Nazionale e a lui rispondono.

Con apposito provvedimento, il Direttore Nazionale può istituire strutture centrali (scuole di alta formazione nazionale, ecc.) nominandone i responsabili e disciplinandone attività e funzioni, fermo restando che dette strutture da lui dipendono e a lui rispondono

ART. 14

NUCLEO SUPERVISIONE E SVILUPPO STRUTTURA TERRITORIALE

Gli ispettori del nucleo supervisione e sviluppo struttura territoriale sono nominati dal Direttore Nazionale.

Per l'individuazione degli ispettori, il Direttore Nazionale sceglierà all'interno del CISOM, persone che per capacità organizzativa, esperienza nel campo del soccorso e della protezione civile, disponibilità, moralità e prestigio, sono in grado di ricoprire l'incarico.

Gli ispettori, su mandato del Direttore Nazionale, controllano le attività dei Raggruppamenti, dei Gruppi e degli altri organismi del Corpo e l'implementazione sul territorio delle direttive della Direzione Nazionale. Al termine di ogni incarico, trasmettono al Direttore Nazionale una relazione sui risultati dell'attività ispettiva svolta.

Sempre su incarico del Direttore Nazionale, gli ispettori possono svolgere attività istruttoria relativa a specifici procedimenti disciplinari.

ART. 15

RAPPORTI CON GLI ORGANISMI TERRITORIALI DELL'ORDINE

Il CISOM, mantenendo la propria gerarchia e la piena autonomia operativa, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto della Fondazione, coopera con tutte le strutture ed organizzazioni del Sovrano Militare Ordine di Malta a livello nazionale ed internazionale per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto.

Per l'assolvimento dei compiti di cui al precedente comma, e con particolare riguardo alle attività poste in essere dai Gran Priorati e dalle Delegazioni, nell'ambito delle iniziative spirituali, caritative, dell'assistenza sociale agli infermi e agli anziani e dell'organizzazione dei pellegrinaggi, il Presidente manterrà i contatti:

- a) direttamente, per quanto concerne le strutture e gli organismi internazionali dell'Ordine;
- b) anche tramite i Capi Raggruppamento, per quanto attiene i rapporti con i Gran Priorati e le Delegazioni dell'Ordine in Italia, al fine di assicurare l'armonico ed omogeneo sviluppo, nonché l'integrazione delle iniziative nelle varie zone.

I volontari del CISOM, coordinati dai propri superiori gerarchici, è opportuno che prestino servizio anche nelle attività organizzate dalle Delegazioni dell'Ordine, in particolare in favore di disabili, anziani o persone bisognevoli di specifica assistenza. E' inoltre richiesta la partecipazione agli eventi di carattere spirituale organizzati dalle strutture dell'Ordine sul territorio ed ai Pellegrinaggi

CAPO V

STRUTTURA ESECUTIVA TERRITORIALE

ART. 16

ORGANI ESECUTIVI TERRITORIALI

Sono organi esecutivi territoriali:

- il Capo Raggruppamento;
- il Capo Gruppo;
- l'Assistente Spirituale di Gruppo;
- il Capo Sezione.

ART. 17

IL CAPO RAGGRUPPAMENTO

Il Capo Raggruppamento è responsabile, sul territorio regionale della Repubblica italiana di sua competenza, del coordinamento operativo dell'attività dei Gruppi posti alle sue dipendenze, fermo restando il rapporto diretto dei Gruppi con la Direzione Nazionale per quanto attiene alla gestione economico-amministrativa.

Il Capo Raggruppamento:

- è nominato dal Direttore Nazionale ed allo stesso riporta;
- rappresenta il CISOM sul piano organizzativo presso gli organi regionali, coordinando le relazioni dei Gruppi con gli altri enti locali, fermi restando la rappresentanza legale del Presidente della Fondazione CISOM ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento ed i poteri, in materia, del Direttore Nazionale previsti dall'articolo 6 del Regolamento;
- predispone una relazione annuale delle attività di Raggruppamento da inviare alla Direzione Nazionale;
- coopera, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera b), del Regolamento, con il Delegato dell'Ordine per le attività della Delegazione, partecipando, se richiesto, alle sedute del Consiglio Delegatizio convocato per trattare materie riguardanti l'attuazione pratica della predetta cooperazione.

ART. 18

IL CAPO GRUPPO

Il Capo Gruppo (o il Capo Gruppo Specialistico) è responsabile sul territorio di

competenza dell'attività del Gruppo e delle Sezioni eventualmente poste alle dipendenze del Gruppo stesso.

Il Capo Gruppo:

- è nominato dal Direttore Nazionale sentito il Capo Raggruppamento;
- rappresenta il CISOM presso gli organi gli enti locali, in coordinamento con il Capo Raggruppamento, ferma restando la rappresentanza legale del Presidente della Fondazione CISOM ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento ed i poteri, in materia, del Direttore Nazionale previsti dall'articolo 6 del Regolamento;
- istituisce all'interno del Gruppo, a seguito di autorizzazione del Direttore Nazionale, nuclei di specialità, con un numero di volontari sufficiente ad assicurare la corretta funzionalità operativa, nominandone il relativo responsabile e dandone comunicazione al Capo Raggruppamento e al Direttore Nazionale;
- predispone una relazione annuale delle attività di Gruppo da inviare al Raggruppamento.

ART. 19

L'ASSISTENTE SPIRITUALE DI GRUPPO

L'Assistente Spirituale di Gruppo è nominato dall'Assistente Spirituale del Corpo, su proposta del Capo Gruppo ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento. L'eventuale revoca dello stesso prima della scadenza avverrà con la medesima procedura.

L'Assistente Spirituale di Gruppo attua:

- le linee guida per la formazione spirituale dei volontari emanate dall'Assistente Spirituale Nazionale; ^[1]_{SEP}
- il piano pastorale annuale del Corpo predisposto dall'Assistente Spirituale Nazionale;
- partecipa attivamente alla vita ed alle attività del Gruppo.

ART. 20

IL RESPONSABILE SANITARIO DI GRUPPO

Il Responsabile Sanitario di Gruppo:

- è scelto fra i volontari abilitati alla professione di medico-chirurgo;
- è nominato dal Responsabile Sanitario Nazionale su proposta del Capo Gruppo, che darà comunicazione della nomina alla Segreteria Centrale;
- risponde, per ogni aspetto organizzativo, direttamente al Capo Gruppo;
- presiede all'organizzazione di tutta l'attività sanitaria del Gruppo e alla corretta gestione dei mezzi e delle attrezzature sanitarie di Gruppo;

- stabilisce l'idoneità di coloro che svolgono, ad ogni livello professionale, servizi a matrice sanitaria o di qualunque altro tipo nell'ambito del Gruppo.

ART. 21

IL CAPO SEZIONE

Il Capo Sezione assume la responsabilità di una Sezione territorialmente autonoma, alle dipendenze di un Gruppo.

Il Capo Sezione è nominato dal Direttore Nazionale sentito il Capo Raggruppamento.

ART. 22

DURATA E REVOCA DEGLI INCARICHI

Tutti gli incarichi di cui al Regolamento hanno una durata massima stabilita in cinque anni e possono essere riconfermati.

Gli incarichi sono revocati dagli organi competenti, con la medesima procedura indicata per il loro conferimento, salvo quanto disposto agli articoli 31 e 33 del Regolamento.

CAPO VI

PERSONALE

ART. 23 VOLONTARIATO

Il servizio prestato nel CISOM è volontario, spontaneo e gratuito - salvo il rimborso di spese autorizzate - e presuppone indefettibilmente la condivisione principi propri dell'Ordine di Malta con un costante impegno personale.

Il CISOM provvede ad assicurare i propri aderenti per la responsabilità civile verso terzi, nonché per gli infortuni, in base alla normativa vigente.

La Direzione Nazionale, ove ne rilevi la necessità e per far fronte ad esigenze organizzative, può proporre al Presidente ed al Consiglio della Fondazione l'instaurazione di rapporti di lavoro con personale amministrativo o tecnico.

ART. 24 VOLONTARI DEL CISOM

I volontari del CISOM si suddividono in:

- a) Volontari Aspiranti;
- b) Volontari Effettivi;
- c) Volontari Sostenitori.

I Volontari Aspiranti, Effettivi e Sostenitori aderiscono per scelta consapevole ai principi propri dell'Ordine di Malta e sono tenuti al rispetto di quanto contenuto nel Regolamento e in ogni disposizione della Direzione Nazionale, nonché al pagamento di una quota annuale il cui importo minimo è fissato dal Consiglio.

ART. 25 REQUISITI PER DIVENIRE VOLONTARIO

Per l'ammissione al Corpo, nella piena consapevolezza che l'operato del CISOM si fonda sui valori cristiani e cattolici, sono richiesti:

- diciotto anni di età;
- diploma di laurea o di abilitazione alla professione, per le componenti sanitarie;

- titolo di studio della scuola dell'obbligo per le componenti diverse da quelle sanitarie;
- certificato medico di sana e robusta costituzione fisica (per attività non agonistica);
- due foto formato tessera;
- fotocopia di un valido documento di identità;
- copia di attestati di specializzazione, patenti speciali, brevetti di volo, ecc.

La Direzione Nazionale si riserva di richiedere in qualunque momento ai volontari la certificazione relativa al casellario giudiziale ed ai carichi pendenti. La mancata presentazione delle certificazioni richieste comporta la non iscrizione o l'immediata cancellazione dai ruoli del Corpo.

Con proprio provvedimento, il Direttore Nazionale può istituire un gruppo composto da volontari di età inferiore ai diciotto anni, da impiegare, compatibilmente con la loro maturità psico-fisica e la normativa vigente, nelle attività del CISOM.

ART. 26

VOLONTARI ASPIRANTI

L'aspirante volontario che desidera iscriversi, per svolgere le attività nel CISOM dovrà presentare apposita domanda corredata dalla documentazione richiesta, unitamente ad un sintetico curriculum vitae.

Per le professionalità sanitarie (medici, veterinari, psicologi, farmacisti ed infermieri professionali) il curriculum vitae dovrà essere integrato con ogni informazione relativa al titolo di studio conseguito, alla specializzazione e all'abilitazione all'esercizio della professione.

L'aspirante dovrà effettuare un tirocinio della durata di sei mesi durante i quali dovrà partecipare ad almeno sei servizi e alle attività formative previste. Il periodo di tirocinio può essere prorogato.

L'iscrizione nei ruoli del Corpo viene automaticamente revocata nell'ipotesi di non superamento del periodo di tirocinio. Il Capo Gruppo è tenuto ad informare con immediatezza la Segreteria Centrale del mancato superamento del periodo di tirocinio.

ART. 27

VOLONTARI EFFETTIVI

I Volontari Effettivi, al momento del loro passaggio da aspiranti, si impegnano a partecipare alle attività del Gruppo di appartenenza, ad offrire la loro opera in caso di necessità, ad effettuare periodi di addestramento e formazione e a partecipare alle esercitazioni che saranno predisposte.

A richiesta del Capo Gruppo, dovranno comunicare la propria disponibilità temporale a prestare servizio per esigenze nazionali o internazionali, nonché il necessario preavviso. E' facoltà dell'interessato di aggiungere a tale impegno quello di utilizzare un mezzo proprio per raggiungere una località diversa dal luogo di residenza in caso di emergenza. In assenza di situazioni emergenziali, ci si attende di norma una disponibilità per un minimo di due servizi al mese.

ART. 28

VOLONTARI SOSTENITORI

Sono Volontari Sostenitori tutti coloro i quali, su specifica istanza e senza partecipare alle attività operative, desiderano contribuire alle attività del CISOM attraverso il proprio sostegno economico.

La loro quota annuale di partecipazione è fissata in forma minima dal Consiglio della Fondazione.

La qualifica di Volontario Sostenitore decade automaticamente qualora non dovesse essere versata la quota annuale di adesione per due volte consecutive.

ART. 29

APPLICAZIONE DELLE TUTELE NORMATIVE IN FAVORE DEI VOLONTARI

La Direzione Nazionale, per i casi previsti e comunque esclusivamente attraverso la Segreteria Centrale, rivolgerà formale istanza presso i Ministri dello Stato italiano, ovvero presso le competenti autorità locali, per l'applicazione dei benefici normativi riservati al volontariato di protezione civile.

Le modalità di applicazione di detta normativa verranno divulgate dalla Segreteria Centrale mediante apposite procedure.

ART. 30

OBBLIGHI, DIVIETI ED INCOMPATIBILITÀ

È incompatibile la qualifica di Volontario Effettivo del CISOM per coloro che appartengono alla Croce Rossa Italiana, o ad organizzazioni iscritte nell'elenco istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri dello Stato italiano, o nei registri delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituiti presso le regioni.

Ogni specifica deroga deve essere espressamente autorizzata dal Direttore Nazionale.

E' altresì non opportuno il cumulo di ogni carica prevista dal presente regolamento con le cariche ricoperte nell'ambito dei Gran Priorati o delle Delegazioni dell'Ordine; eventuali deroghe potranno essere concesse dal Direttore Nazionale.

Per quanto afferisce alla possibilità di appartenere contemporaneamente al CISOM ed al Corpo Militare dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, si rinvia alla regolamentazione specifica concordata tra i due Corpi e agli accordi che di volta in volta verranno assunti dai rispettivi organismi centrali.

Tali disposizioni disciplinano anche le funzioni di impiego e coordinamento di detto personale.

Ferma restando l'applicazione della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza, su richiesta del Capo Raggruppamento o del Capo Gruppo, e comunque in caso di evidenti motivi, la Segreteria Centrale potrà riservarsi di richiedere al volontario un certificato di sana e robusta costituzione fisica che attesti l'idoneità al servizio prestato. La mancata presentazione della certificazione richiesta nei termini comunicati comporta incompatibilità con la partecipazione ai servizi operativi da parte del volontario.

ART. 31

PERDITA DELLA QUALIFICA DI VOLONTARIO

Indipendentemente dalla cancellazione dai ruoli prevista dal successivo articolo 33, lettera f), il volontario del CISOM può essere dimesso nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) perdita dell'idoneità fisica anche ai servizi sedentari;
- c) verificarsi di una situazione d'incompatibilità;

- d) assenza dai servizi attivi per un periodo di oltre sei mesi continuativi, non giustificato da validi motivi;
- e) motivi di cui all'articolo 25, comma 2, del Regolamento.

CAPO VII

NORME DISCIPLINARI

ART. 32

NORME DI CONDOTTA

Premesso che il Cisom agisce affermando e diffondendo le virtù cristiane di carità e fratellanza, esercitando le proprie attività senza distinzioni di religione, di razza, di provenienza, di età, ed è assolutamente apolitico.

I volontari del CISOM devono sempre:

- a) ispirare il loro comportamento ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine morale, improntando, lo stesso, alla massima serietà personale e professionale, alla riservatezza, al rispetto del prossimo, iniziando dai propri colleghi, ed al rispetto dei luoghi in cui si trovano ad operare, ed uniformandosi ai principi contenuti nella Carta Costituzionale e nel Codice dell'Ordine di Malta, e nello Statuto della Fondazione;
- b) attenersi scrupolosamente alle direttive ed istruzioni impartite dai propri superiori senza commettere atti di indisciplina;
- c) attenersi a quanto contenuto nel Regolamento, ad ogni direttiva e comunicazione impartita dalla Direzione Nazionale, nonché ogni altra norma in vigore nei presidi sanitari presso i quali prestano servizio e curarne il rispetto da parte degli infermi affidati eventualmente alle loro cure;
- d) adeguarsi e rispettare la cultura e gli usi locali, in caso di intervento in paesi esteri;
- e) rispettare le norme tese a prevenire ed evitare ogni violenza ed abuso di qualsiasi tipo, anche di natura sessuale, secondo i principi stabiliti da apposite linee guida.

ART. 33

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La violazione ai principi contenuti nell'articolo 32 del Regolamento, è sanzionata attraverso l'irrogazione dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) l'avvertimento;
- b) il rimprovero;
- c) la sospensione dall'incarico, per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a dodici;
- d) la sospensione dal servizio, per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a dodici;
- e) la perdita dell'incarico;

f) la cancellazione dai ruoli.

Tutti i provvedimenti di cui sopra sono inflitti con atto scritto e motivato, che viene inserito nel fascicolo dell'interessato.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati tenendo conto della condotta mantenuta dall'interessato nel corso degli anni di servizio, delle circostanze nelle quali l'infrazione è stata commessa e dell'eventuale commissione di altre precedenti infrazioni.

La cancellazione dai ruoli è pronunciata nell'ipotesi di gravi violazioni, che determinano l'assoluta incompatibilità dell'interessato con i doveri e col decoro di volontario del CISOM.

I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a) e b) sono inflitti da ogni superiore gerarchico. Gli altri provvedimenti sono riservati in via esclusiva al Direttore Nazionale.

La cancellazione dai ruoli deve essere ratificata dal Consiglio.

ART. 34

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Prima dell'adozione di qualsivoglia provvedimento disciplinare, colui che è sottoposto a procedimento disciplinare deve essere immediatamente informato attraverso la contestazione degli addebiti, con mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuto ricevimento.

La contestazione degli addebiti dovrà contenere l'invito al volontario a presentare eventuali scritti difensivi, allegando altresì ogni documento a sostegno della propria difesa, nonché la facoltà di richiedere l'audizione personale, nel termine di venti giorni dal ricevimento della contestazione degli addebiti. Gli scritti difensivi dovranno pervenire, nel rispetto del termine di cui sopra, presso la Segreteria Centrale.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il superiore competente, preso atto degli scritti difensivi prodotti, ove non ravvisi la necessità di disporre ulteriori accertamenti, dichiara chiusa l'istruttoria ed emette la sua decisione.

ART. 35

IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Avverso i provvedimenti disciplinari emessi ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 33 del Regolamento, è possibile proporre impugnazione innanzi al Direttore Nazionale, con ricorso da presentare, presso la Segreteria Centrale, nel termine di giorni trenta dalla notifica del provvedimento. Il Direttore Nazionale, esaminato il ricorso, unitamente agli eventuali documenti ad esso allegati, decide in maniera definitiva.

Avverso i provvedimenti disciplinari emessi dal Direttore Nazionale è possibile proporre impugnazione innanzi ad una commissione disciplinare costituita dal Direttore Nazionale, dal Vice Direttore Nazionale e da un ispettore designato dal Direttore Nazionale, con le medesime modalità e nei termini di cui al precedente comma. La commissione, esaminato il ricorso unitamente agli eventuali documenti ad esso allegati, decide in maniera definitiva.

ART. 36

SOSPENSIONE PRECAUZIONALE

L'appartenente al Corpo a cui siano addebitati fatti per i quali possa essere aperto a suo carico un procedimento civile, penale, amministrativo o disciplinare, ove la gravità dell'addebito lo consigli, può essere sospeso in via precauzionale da ogni attività o solo dall'incarico, sino all'esaurimento del procedimento. Il provvedimento di sospensione precauzionale e la relativa revoca sono adottati dal Direttore Nazionale.

Il provvedimento di sospensione viene comunicato per iscritto all'interessato, dandosene pure menzione nel fascicolo personale.

Il proscioglimento dell'addebito, sia in fase istruttoria o d'indagine, sia a seguito di decisione definitiva della competente Autorità Giurisdizionale, non preclude la possibilità dell'irrogazione di un provvedimento disciplinare ai sensi del Regolamento.

CAPO VIII

RICONOSCIMENTO E VISIBILITÀ DEL CORPO E DEI VOLONTARI

ART. 37 TESSERA

I volontari del CISOM saranno muniti di una tessera di riconoscimento con fotografia, che riporterà ogni informazione ritenuta utile.

ART. 38 EMBLEMA

L'emblema del CISOM è definito dall'articolo 242 del Codice dell'Ordine di Malta e dal Regolamento Speciale richiamato nel medesimo articolo. Ogni caratteristica ed emblema riportato su mezzi, strutture od attrezzature appartenenti al Corpo deve essere conforme alle direttive emanate in materia dalla Direzione Nazionale.

Negli interventi all'estero svolti dal CISOM nella sua qualità di socio ordinario del Malteser International si aggiungono, secondo quanto previsto dallo statuto del Malteser International, i previsti emblemi.

ART. 39 UNIFORME

Il personale del CISOM adotterà particolari uniformi a seconda delle specializzazioni e degli usi, le cui caratteristiche saranno stabilite dalla Direzione Nazionale.

Con specifiche disposizioni emanate dalla Direzione Nazionale verranno definite le tipologie delle uniformi e l'esatta collocazione degli stemmi e dei distintivi da apporre sulle stesse. Dette disposizioni riguarderanno anche la definizione dei distintivi di funzione che individuano i vari livelli di responsabilità all'interno del Corpo.

La Fondazione CISOM, attraverso gli Organi di riferimento, avrà cura di ottenere le necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità italiane, ove richiesto.

ART. 40

CORRETTO USO DELLE UNIFORMI E DIVIETI

L'uniforme è elemento che caratterizza il Corpo e simboleggia l'appartenenza allo stesso. Indossata correttamente, fa sì che l'assoluto rispetto della forma assuma, per il volontario, importanza sostanziale.

Il suo uso irreprensibile presuppone che la medesima non deve presentare alcuna alterazione di sorta sia nei capi che nelle insegne.

Conseguentemente è fatto assoluto divieto di indossare:

- distintivi di funzione o di qualifica non corrispondenti alla funzione esercitata o alla qualifica posseduta;
- nastri attestanti meriti, onorificenze o qualifiche sulle divise di formazione e di servizio;
- capi fuori ordinanza o addirittura estranei al Corpo;
- capi portati in maniera trascurata e disordinata.

È fatto divieto utilizzare l'uniforme o parte di essa per attività esterne alle attività del CISOM

È fatto divieto utilizzare fotografie in uniforme per scopi o motivazioni diversi dalle finalità del Corpo.

Il volontario è tenuto al rispetto assoluto ed incondizionato di tutte le disposizioni normative emanate dagli organismi del Corpo in materia.

CAPO IX

NORME PATRIMONIALI

ART. 41

PATRIMONIO E FINANZIAMENTI

La Fondazione ha un suo patrimonio secondo quanto stabilito dallo Statuto.

Il CISOM sarà finanziato secondo quanto stabilito dalle norme statutarie, ferma restando la possibilità di ricorrere, caso per caso o con modalità strutturata, all'applicazione dei benefici normativi riservati al volontariato in generale e a quello di protezione civile in particolare.

ART. 42

GESTIONE ECONOMICA

L'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione spetta al Consiglio, secondo quanto stabilito dallo Statuto.

CAPO X

NORME FINALI

ART. 43

MODIFICHE

Le modifiche al Regolamento debbono essere approvate con delibera del Consiglio, ai sensi dell'articolo 5, lettera f), dello Statuto della Fondazione.